siano meglio definiti e coerenti, e che siano adottate norme a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza di tali soggetti. I soggetti critici dovrebbero essere in grado di rafforzare la loro capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.

(3) Sebbene una serie di misure esistenti a livello dell'Unione, quali il Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, e a livello nazionale miri a sostenere la protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, si dovrebbe fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati ad affrontare i rischi per la loro operatività, che potrebbero portare alla perturbazione della fornitura di servizi essenziali. Si dovrebbe fare di più affinché i soggetti che gestiscono tali infrastrutture siano meglio preparati a un panorama delle sfide dinamico, che comprende minacce ibride e terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra infrastruttura e settori. Inoltre, vi è un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che intensifica la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine delle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità, l'efficienza e la durata operativa di alcuni tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, il mercato interno è caratterizzato da una frammentazione per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici, in quanto i settori e le categorie di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe pertanto raggiungere un solido livello di armonizzazione in termini di settori e categorie di soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(4) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati da atti giuridici settoriali dell'Unione, ma tali atti giuridici dell'Unione disciplinano unicamente determinati aspetti della resilienza dei soggetti che operano nell'ambito di tali settori. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva crea un quadro generale per affrontare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

(5) Le crescenti interdipendenze tra infrastruttura e settori sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e interconnessa, che utilizza infrastrutture essenziali in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, bancario, delle acque potabili, delle acque reflue, della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, della sanità, dello spazio, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, e di determinati aspetti della pubblica amministrazione. Il settore spaziale rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, pertanto le infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito del suo programma spaziale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari disciplinati da trattati e dal diritto dell'Unione, compresi i pertinenti atti giuridici dell'Unione relativi all'energia nucleare. Il processo di identificazione dei soggetti critici nel settore alimentare dovrebbe rispecchiare adeguatamente la natura del mercato interno in tale settore e le disposizioni di dettaglio dell'Unione relative ai principi e ai requisiti generali della normativa alimentare e della sicurezza alimentare. Pertanto, al fine di assicurare che vi sia un approccio proporzionato e rispecchiare adeguatamente il ruolo e l'importanza di tali soggetti a livello nazionale, tali soggetti critici dovrebbero essere identificati solo tra le imprese alimentari, con o senza scopo di lucro, pubbliche o private, che operano esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala e che detengono una quota di mercato significativa a livello nazionale. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione di servizi essenziali, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e a lungo termine sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. Gravi crisi, come la pandemia di COVID-19, hanno mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità e impatto elevato.